Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° giugno 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1977, n. **236.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA L'ITALIA E IL BRASILE DEL 9 DICEMBRE 1960

Ai termini dell'articolo 48, comma « *d* » dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile del 9 dicembre 1960, le autorità italiane e brasiliane, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno stabilito il seguente Protocollo aggiuntivo al riferito Accordo di emigrazione:

ARTICOLO 1.

1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica:

I. - Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alle legislazioni concernenti:

a) l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;

d) l'assicurazione contro la tubercolosi;

e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

II. - Per quanto riguarda la Repubblica Federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell'INPS:

a) l'assistenza medica e l'incapacità al lavoro temporanea e permanente, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) la vecchiaia;

c) l'invalidità;

d) la morte.

2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applicherà altresì alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente.

3. Si applicherà inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro Stato contraente.

ARTICOLO 2.

Le legislazioni indicate all'articolo 1, vigenti rispettivamente in Italia ed in Brasile, si applicheranno parimenti ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile. Detti lavoratori avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente sul cui territorio si trovano.

ARTICOLO 3.

Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie, conformemente alla legislazione vigente in uno dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 4.

1. Il principio stabilito all'articolo 2, primo periodo, comporterà le seguenti eccezioni:

a) il lavoratore dipendente da un'impresa pubblica o privata con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato sempreché la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di dodici mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi previsti, si potrà prorogare l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'autorità competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resterà soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti saranno soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico, riparazione e vigilanza, quando è in porto, sarà soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno, di comune accordo, ampliare, eliminare o modificare in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, le eccezioni enumerate ai paragrafi precedenti.

ARTICOLO 5.

1. *a*) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto da parte di uno Stato contraente alle prestazioni in denaro previste dalle legislazioni enumerate all'articolo 1, le conserva senza limitazione alcuna, qualora si trasferisca o risieda nel territorio dell'altro Stato contraente, tenuto conto delle peculiarità della sua legislazione.

b) Per i diritti in corso di acquisizione si applica la legislazione dello Stato nei confronti del quale tali diritti si fanno valere.

2. Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, al quale a seguito del trasferimento da uno Stato contraente all'altro siano state sospese le prestazioni previste dalle legislazioni indicate all'articolo 1 potrà, a richiesta, riacquistarle in virtù del presente Protocollo aggiuntivo. Se il lavoratore italiano o brasiliano presenterà la sua richiesta nel termine di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, avrà diritto alle citate prestazioni con decorrenza da tale data. Se la domanda sarà stata presentata posteriormente a tale termine, il diritto alle predette prestazioni sorgerà a partire dalla data di presentazione della domanda. In entrambe le ipotesi verrà tenuto conto delle norme vigenti negli Stati contraenti in materia di decadenza e di prescrizione dei diritti relativi alla sicurezza sociale.

ARTICOLO 6.

1. Il lavoratore italiano o brasiliano in attività o pensionato che abbia diritto all'assistenza medica in uno Stato contraente, conserva tale diritto quando si trovi nel territorio dell'altro Stato contraente. Conserveranno lo stesso diritto i familiari a carico di detta persona.

2. I familiari a carico del lavoratore migrante i quali rimangono nello Stato contraente di origine avranno diritto all'assistenza medica per un periodo massimo di dodici mesi calcolati a partire dal giorno dell'iscrizione di detto lavoratore nell'assicurazione sociale dello Stato contraente di accoglimento.

3. L'estensione e le modalità dell'assistenza medica concessa dall'Istituto competente dello Stato in cui si trovano il lavoratore e i familiari a carico (paragrafo 1) nonché dell'assistenza prestata dall'Istituto competente dello Stato di residenza dei familiari a carico del lavoratore (paragrafo 2) saranno determinate rispettivamente in base alla legislazione dei menzionati Stati. Cionondimeno, la durata dell'assistenza medica sarà quella prevista dalla legislazione dello Stato presso cui è iscritto il lavoratore, tenuto conto della limitazione stabilita al paragrafo precedente. Spetterà ancora all'Istituto competente di tale ultimo Stato autorizzare la fornitura di protesi, salvo casi d'urgenza.

4. Le spese relative all'assistenza medica di cui al presente articolo saranno addebitate all'Istituto competente cui è iscritto il lavoratore. Gli istituti competenti degli Stati contraenti fisseranno annualmente di comune accordo la somma *pro capite* da prendere in considerazione ai fini del calcolo del rimborso e stabiliranno le modalità di rimborso delle spese stesse.

ARTICOLO 7.

1. Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto dei periodi di assicurazione in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti totalizzerà tali periodi per la concessione delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

2. Quando, secondo la legislazione degli Stati contraenti, il diritto ad una prestazione dipenda dai periodi di assicurazione compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione,

saranno totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nella stessa professione nell'uno o nell'altro Stato. Quando in uno Stato contraente non esista un regime speciale di assicurazione per detta professione si terrà conto, per la concessione delle prestazioni nell'altro Stato, soltanto dei periodi nei quali la professione sia stata esercitata nel primo Stato sotto il regime di assicurazione in esso vigente. Se, tuttavia, il lavoratore non abbia diritto alle prestazioni del regime speciale, i periodi compiuti in tale regime saranno considerati come compiuti nel regime generale.

3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ciascuno Istituto competente determinerà, in base alla propria legislazione e tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati, se l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per la concessione delle prestazioni previste da quella legislazione.

ARTICOLO 8.

Il lavoratore italiano o brasiliano che abbia compiuto in uno degli Stati contraenti il periodo di assicurazione o di attesa necessario per la concessione delle prestazioni in denaro per malattia, avrà diritto nell'altro a tali prestazioni, alle condizioni stabilite dalla legislazione del primo Stato e a carico di detto Stato. Analogo diritto sarà riconosciuto quando la somma dei periodi di assicurazione o di contribuzione trascorsi in entrambi gli Stati sia sufficiente per completare detto periodo di assicurazione.

ARTICOLO 9.

Le prestazioni, alle quali i lavoratori di cui all'articolo 7 del presente Protocollo o i loro familiari a carico hanno diritto in virtù delle legislazioni di ciascuno degli Stati contraenti, in conseguenza della totalizzazione dei periodi di assicurazione, saranno liquidate con le seguenti modalità:

a) l'Istituto competente di ciascuno Stato contraente determinerà, separatamente, la prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;

b) la quota parte a carico di ciascuno Istituto competente risulterà dalla proporzione stabilita tra il periodo totalizzato e il tempo trascorso rispettivamente sotto la legislazione di ciascuno Stato.

ARTICOLO 10.

Quando un beneficiario soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, per il conseguimento del diritto alla prestazione, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'Istituto competente di detto Stato determinerà l'importo della prestazione, secondo la propria legislazione, tenendo conto unicamente dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

ARTICOLO 11.

Quando la somma delle prestazioni o dei pro-rata dovuti dagli Istituti competenti degli Stati contraenti non raggiunge il minimo fissato nello Stato contraente in cui il beneficiario risiede, la differenza per raggiungere tale minimo sarà a carico dell'Istituto competente di tale ultimo Stato.

ARTICOLO 12.

Se per valutare il grado di incapacità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la legislazione di uno degli Stati contraenti prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente, lo saranno altresì gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero avvenuti sotto la legislazione del primo Stato.

ARTICOLO 13.

Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorità competenti i Ministri dai quali dipende l'applicazione dei regimi enumerati all'articolo 1. Tali Autorità scambieranno reciproche informazioni sulle misure adottate per l'applicazione e l'attuazione del Protocollo aggiuntivo, come sulle modifiche che vengano introdotte nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale.

ARTICOLO 14.

1. Le Autorità e gli Istituti competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca nella applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.

2. Gli esami medico-legali richiesti dall'Istituto competente di uno Stato contraente concernenti beneficiari che si trovano nel territorio dell'altro Stato saranno compiuti dall'Istituto competente di tale ultimo su richiesta e per conto del primo.

ARTICOLO 15.

1. Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestazioni pecuniarie in virtù del presente Protocollo aggiuntivo, le attribuiranno in moneta del proprio Paese. I trasferimenti risultanti da tali obblighi si effettueranno conformemente agli Accordi di pagamento vigenti fra i due Stati o conformemente a quanto stabilito di comune accordo a tal fine.

2. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente o per il tramite degli Istituti competenti dei due Stati contraenti secondo le modalità da concordare fra gli Istituti stessi.

ARTICOLO 16.

1. Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezza sociale dalla legislazione di uno Stato contraente si applicheranno per effetto del presente Protocollo aggiuntivo anche ai cittadini dell'altro Stato.

2. Tutti gli atti e documenti che dovessero essere prodotti in virtù del presente Protocollo aggiuntivo saranno esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari e del registro pubblico, sempreché siano stati inoltrati da uno degli Istituti competenti.

ARTICOLO 17.

Per l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo le Autorità e gli Istituti competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro e con i beneficiari o loro rappresentanti.

ARTICOLO 18.

Le richieste e i documenti presentati dagli interessati alle Autorità o agli Istituti competenti di uno Stato contraente avranno effetto come se fossero presentati alle Autorità o agli Istituti competenti dell'alro Stato contraente.

ARTICOLO 19.

I ricorsi da presentare dinanzi ad una istituzione competente di uno Stato contraente saranno considerati come presentati in tempo utile, anche quando siano stati presentati dinanzi all'istituzione corrispondente dell'altro Stato, sempreché la presentazione sia stata effettuata nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato competente a giudicare i ricorsi.

ARTICOLO 20.

Le Autorità consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza mandato speciale, i propri cittadini dinanzi le Autorità e gli Istituti competenti dell'altro Stato in materia di sicurezza sociale.

ARTICOLO 21.

Le Autorità competenti degli Stati risolveranno, di comune accordo, le divergenze e controversie che sorgessero nell'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.

ARTICOLO 22.

Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno di comune accordo, istituire organismi di collegamento, sentiti i rispettivi Ministeri degli affari esteri.

ARTICOLO 23.

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalle proprie previste disposizioni costituzionali. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore un mese dopo la data dell'ultima di tali notifiche.

ARTICOLO 24.

1. Il presente Protocollo aggiuntivo avrà durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, considerandosi tacitamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia comunicata per iscritto dal Governo di ciascuno Stato contraente, almeno tre mesi prima dalla sua scadenza.

2. Nel caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo aggiuntivo continueranno ad aver vigore rispetto ai diritti acquisiti, sempreché il riconoscimento di questi sia stato sollecitato entro il periodo di un anno a partire dalla data in cui ha avuto termine il Protocollo aggiuntivo.

3. I diritti in corso di acquisizione alla data nella quale il presente Protocollo aggiuntivo cessasse di essere in vigore saranno regolati fra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

Fatto a Brasilia il 30 gennaio 1974 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
CARLO ENRICO GIGLIOLI

Per il Governo della Repubblica federativa del Brasile
JULIO BARATA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 16 maggio 1977, n. 237.
Autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad avvalersi dell'IRVAM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i servizi di ricerca e di informazione di mercato in agricoltura il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, limitatamente all'esercizio 1977, ad avvalersi dell'IRVAM — Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola —, impartendo allo stesso apposite istruzioni per la formulazione ed attuazione di individuati programmi di attività.

Art. 2.

Per la realizzazione dei predetti programmi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste concede all'IRVAM contributi nella misura massima del 90 per cento dei costi di attuazione nei limiti dello stanziamento di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

All'onere conseguente all'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 si provvede a carico dello stanziamento di cui al capitolo 1533 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1977.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona », 8 dicembre 1971, n. 1415, che ha approvato il vigente statuto e 4 aprile 1974, n. 241, che ha modificato lo statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1971, con il quale il sen. dott. Luciano Dal Falco è stato nominato presidente dell'ente predetto per il triennio 24 settembre 1971-23 settembre 1974;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di cui innanzi per la durata di un triennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. Gabriele Ugo Sboarina è nominato presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, per un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5834)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1977.

Sostituzione di un esperto presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, relativo all'istituzione del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1946, n. 363, concernente le modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, con il quale è stato elevato a tre il numero degli esperti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 agosto 1976, con il quale sono delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni di presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Vista la lettera in data 24 settembre 1976, con la quale l'ing. Marco Segrè ha rassegnato le dimissioni da membro esperto del Comitato interministeriale dei prezzi, a seguito di nomina avvenuta con decreto ministeriale 28 ottobre 1950;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dell'ing. Marco Segrè con il dott. Emanuele Mario Bosio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emanuele Mario Bosio è nominato esperto presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1977
Registro n. 5 Industria, foglio n. 299

(5759)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Bustese industrie riunite, in Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede legale in Milano, con effetto dal 1° ottobre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Bustese industrie riunite, con sede legale in Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 28 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro, per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5513)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Laboulaye (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale veniva istituita in Laboulaye (Argentina) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendente del consolato generale d'Italia in Cordoba;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Laboulaye (Argentina) è soppressa.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1977
Registro n. 435 Esteri, foglio n. 340

(5753)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Bloemfontein (Sud Africa).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 145 del 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita in Bloemfield (Sud Africa) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Johannesburg;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1950, con il quale la denominazione di Bloemfield viene modificata in Bloemfontein;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Bloemfontein (Sud Africa) è soppressa a decorrere dal 1° aprile 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1977
Registro n. 435 Esteri, foglio n. 338

(5752)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetromeccaniche italiane, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vetromeccaniche italiane, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetromeccaniche italiane, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine;

Viste le dimissioni del sig. Edoardo Zerman da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 3348 del 5 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato la sig.ra Anna Gottardo in sostituzione del sig. Edoardo Zerman, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Anna Gottardo è nominata membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Edoardo Zerman, dimissionario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5163)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta;

Viste le dimissioni del dott. Giuseppe Viale da componente del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 470/1 del 12 gennaio 1977, con la quale la Federazione nazionale degli ordini dei medici ha designato il dott. Giovanni Lolli in sostituzione del dott. Giuseppe Viale, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Lolli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Giuseppe Viale, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5165)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1977.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto nei comuni di Ancona, Iesi, Fabriano e Montemarciano: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

portabagagli operanti nell'interno delle stazioni delle ferrovie dello Stato di Ancona e Falconara Marittima: 17ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 250.000 mensili;

trasporto di merci per conto terzi: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

attività preliminari e complementari del facchinaggio, con esclusione degli organismi operanti in comune di Fabriano: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 95.000 mensili;

pesatori operanti nel comune di Ancona: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 127.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5272)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 2260/I del 13 aprile 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Asti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dott. Gaetano Piscopo — perché deceduto — con il dott. Pietro Caruso;

Decreta:

Il dott. Pietro Caruso è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Gaetano Piscopo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5758)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la nota del 9 settembre 1976, con la quale è stato designato il nuovo rappresentante della regione Molise in sostituzione del dott. Giuseppe Mogavero;

Decreta:

Il prof. Giovanni Iacovone, assessore all'industria ed al commercio della regione Molise, partecipa, in qualità di rappresentante della regione, alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5761)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 21182/1200 del 16 aprile 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, del membro effettivo dell'Ente Maremma dott. Bruno Stanghellini con il dott. Carlo Bovari — già membro supplente — e la nomina a membro supplente del dottor Gualberto Scaramella;

Decreta:

I signori dott. Carlo Bovari e dott. Gualberto Scaramella sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola, quali rappresentanti dell'Ente Maremma, in sostituzione del dott. Bruno Stanghellini e del dott. Carlo Bovari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte;

Vista la nota n. 2912 del 21 aprile 1977, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Torino chiede la sostituzione del presidente della citata commissione, commendatore Gino Scollica, con il dott. Isidoro Alberti, attuale direttore dell'ufficio regionale medesimo;

Decreta:

Il dott. Isidoro Alberti è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, in sostituzione del comm. Gino Scollica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5700)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Sostituzione del presidente dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » e del relativo consiglio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 1128, che approva lo statuto dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 6 del citato statuto a norma del quale la carica di presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione dell'ente stesso compete di diritto al direttore generale per le entrate speciali;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1976, con il quale il dott. Dante Basile, incaricato della reggenza della Direzione generale per le entrate speciali con decreto ministeriale 28 luglio 1976, venne nominato presidente dell'ente fondo dal 1° agosto 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1977 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'ente per il triennio 23 marzo 1977-22 marzo 1980;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1977, con il quale il dott. Valentino Verga, nominato dirigente generale nel Ministero delle finanze dal 4 marzo 1977 con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1977, è stato preposto alla Direzione generale per le entrate speciali;

Decreta:

Il dott. Valentino Verga, direttore generale per le entrate speciali dal 20 aprile 1977, è nominato, con la medesima decorrenza, presidente dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » e del relativo consiglio di amministrazione, in sostituzione del dott. Dante Basile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(5627)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Elevazione a L. 15.000.000 del limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1974, con il quale veniva fissato in L. 10.000.000 il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme ordinarie a premio annuo e, correlativamente, il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica nelle forme a premio unico;

Viste le domande presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita, intese ad ottenere l'elevazione del limite suddetto a L. 15.000.000 per le forme a premio annuo, fermi restando i criteri per la determinazione del capitale massimo assicurabile a premio unico;

Considerato che gli aumenti proposti rispondono alle esigenze attuali del mercato, senza pregiudizio delle cautele di ordine tecnico ed economico che devono essere osservate nella gestione del ramo vita;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo del capitale che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita possono assicurare senza visita medica nelle varie forme ordinarie, comprese le temporanee per il caso di morte, è stabilito:

per le forme di assicurazione a premio annuo, in L. 15.000.000;

per le forme di assicurazione a premio unico, in un importo tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte e il premio unico lordo, non sia maggiore di L. 15.000.000.

Restano ferme le prestazioni previste durante il periodo di carenza di dodici mesi e le relative condizioni di polizza.

Art. 2.

E' fatto obbligo all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alle imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita di inserire nelle relative condizioni di polizza quanto segue: « Per i contratti di assicurazione sulla vita per i quali è previsto un periodo di carenza, qualora l'assicurato si assuma l'onere del costo economico della visita medica, la copertura assicurativa sarà immediata ».

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(5667)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto 5 maggio 1976, n. 566, con il quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Canicattì-Badia » dell'estesa di km 8+000;
Visto il voto 14 dicembre 1976, n. 809, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 8+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(5756)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di duemilacentottantotto cartoni di sardine e filetti di sgombro all'olio d'oliva, di origine e provenienza Portogallo, la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Escudos 1.242.184 di cui al mod. *B*-Import n. 4595753 rilasciato in data 30 maggio 1974, dalla sede di Genova della Banca popolare di Novara;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova limitatamente a Escudos 248.904 entro il termine di validità dell'impegno, per Escudos 991.960 fra l'11 ottobre 1974 e il 7 febbraio 1976, con ritardi varianti fra settantaquattro giorni e diciannove mesi circa rispetto al termine suddetto, mentre per il residuo importo di Escudos 1.320, non è stata esibita alcuna documentazione di sdoganamento;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I. par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i ritardi degli sdoganamenti sono stati dall'operatore attribuiti alla necessità di immettere i prodotti sul mercato, man mano che si fossero presentate prospettive di vendita, nonché a motivi di scarsa liquidità e carenza di spazio nei magazzini, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione della ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, sede di Genova, nella misura del 5 % di Escudos 993.280, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5661)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1977.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mediatric Ayerst » della ditta estera Ayerst Laboratories Inc. Rouses Point di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Ayerst italiana S.p.a., in Latina. (Decreto di revoca n. 4925/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1973, con il quale venne registrata al n. 7806 la specialità medicinale denominata « Mediatric Ayerst », nelle confezioni da 25 e 30 capsule, a nome della ditta estera Ayerst Laboratories Inc. Rouses Point di New York (USA),

rappresentata in Italia dalla ditta Ayerst italiana S.p.a., con sede in Latina, via Monti Lepini, km 53, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, e che le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata non sono tali da indurre a modificare tale giudizio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi speciali approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mediatric Ayerst », nelle confezioni da 25 e 30 capsule, registrata al n. 7806, in data 4 giugno 1973, a nome della ditta estera Ayerst Laboratories Inc. Rouses Point di New York (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Ayerst italiana S.p.a., con sede in Latina, via Monti Lepini, km 53.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5765)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1977.

Modificazione alla denominazione sociale della società « Fided - Società a responsabilità limitata », autorizzata all'esercizio di attività di revisione, in « Audust - Società in accomandita per azioni di Giuseppe de Liguori, Gianni Bevacqua Lucini, Roberto Poli », e trasferimento della sede da Venezia a Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1974, con il quale la società « Fided - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 8 giugno 1976, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria da società a responsabilità limitata in società in accomandita per azioni, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Audist - Società in accomandita per azioni di Giuseppe de Liguori, Gianni Bevacqua Lucini, Roberto Poli » e ha trasferito la sede legale da Venezia a Roma, nonché la successiva comunicazione-istanza del 6 luglio 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con decreto 14 febbraio 1974 alla società « Fided - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Audist - Società in accomandita per azioni di Giuseppe de Liguori, Gianni Bevacqua Lucini, Roberto Poli », con sede in Roma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(5760)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1977.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, col quale è stata istituita la borsa merci di Pescara;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pescara approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1966;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara, formulata con deliberazione n. 113 del 6 aprile 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pescara per l'anno 1977 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Spatafora dott. Fulvio;
2) Fratini dott. Gesualdo;
3) Lipari dott. Mario;
4) Palumbi dott. Camillo;
5) Di Marzio Ottavio.

Membri supplenti:

1) Corneli rag. Giovanni;
2) Di Rosso Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5842)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Accertamento della data finale del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1970, n. 244, con il quale è stata accertata al 20 aprile 1970 la data iniziale del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Roma, a causa della dichiarata inagibilità del palazzo di giustizia, in piazza Cavour, ove era situato l'ufficio stesso;

Considerato che il suddetto ufficio risulta ora definitivamente sistemato nella nuova sede di via Plinio, 19, Roma, e che occorre pertanto accertare la data finale del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Decreta:

La data finale del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari di Roma è accertata al 1° marzo 1977.

I termini previsti nell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, scaduti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio nonchè quelli aventi scadenza tra il 1° marzo 1977 e la data di pubblicazione del presente decreto sono prorogati al decimo giorno successivo alla detta data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(5882)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 25/1977. Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nello anno 1977.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976 e n. 37/1976 del 30 novembre 1976;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1977 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, di un acconto alle seguenti imprese sul rimborso relativo all'anno 1977, acconto commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977, ad eccezione delle seguenti centrali:

Piombino dell'Enel per il primo gruppo da 370 MVA e del primo e secondo gruppo elettrogeno da 350 KVA ciascuno per i quali la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dal 20 gennaio 1977;

Maddaloni dell'Enel per il secondo gruppo da 107 MVA e del primo gruppo elettrogeno da 800 KVA per i quali la corresponsione dovrà essere commisurata dall'energia prodotta a decorrere dal 28 marzo 1977;

Matera delle Cementerie calabro lucane per il secondo gruppo da 35.000 KVA per il quale la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dall'11 gennaio 1977 e per i soli periodi in cui l'energia prodotta da detta centrale verrà immessa direttamente nella rete dell'Enel;

Tarvisio della Società idroelettrica Weissenfels per il primo gruppo elettrogeno a metano da 1125 KVA per il quale la corresponsione dovrà essere commisurata all'energia prodotta a decorrere dal 29 gennaio 1977.

L'acconto viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai rilievi effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.) ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari

al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del capitolo VI, quinto capoverso, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974 — ed il totale dell'energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

A) *Energia termoelettrica prodotta in proprio.*

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, per le seguenti centrali:

Vado Ligure	L./kWh	11,92553
La Spezia	»	11,95163
Genova	»	11,66113
Chivasso	»	13,82094
Trino	»	32,04936
La Casella	»	11,84149
Piacenza	»	12,33487
Turbigo	»	12,22927
Tavazzano	»	12,68654
Ostiglia	»	12,08452
Fusina	»	11,06634
Porto Marghera	»	14,49495
Monfalcone	»	9,58300
S. Barbara	»	15,87072
Orlando	»	22,55799
Marzocco	»	12,81923
Porto Corsini	»	13,18460
Piombino	»	19,07282
Capraia	»	25,63947
Portoferraio N.C.	»	28,04318
Torrevaldaliga	»	12,13758
Civitavecchia	»	13,71288
Camerata Picena	»	22,55437
Fiumicino	»	29,37856
Pietrafitta	»	14,12379
Bastardo	»	13,59397
Latina	»	32,04932
Ventotene	»	24,03701
Napoli levante	»	13,76739
Vigliena	»	16,93185
Bari	»	13,69179
Brindisi	»	12,59157
Taranto nord	»	29,24503
Mercure	»	14,03337
Garigliano	»	32,04936
Rossano Calabro	»	12,13345
Maddaloni	»	29,64564
Milazzo	»	12,27860
Augusta	»	13,55426
Termini Imerese	»	13,01570
Vulcano	»	21,36623
Porto Empedocle	»	14,02278
Malfa	»	24,03701
S. Marina Salina	»	21,53315
Codrongianus	»	30,44687
Sulcis	»	14,28418
Portovesme	»	16,91849
S. Gilla	»	16,04862
Azienda elettrica municipale di Torino, per la centrale di Moncalieri	»	13,55563
Comunione Azienda elettrica municipale di Milano e Servizi municipalizzati del comune di Brescia, per la centrale di Cassano d'Adda	»	12,12636
Comunione Servizi municipalizzati del comune di Brescia e Azienda generale dei servizi municipalizzati del comune di Verona, per la centrale di Ponti sul Mincio	»	13,33000
A.C.E.A - Azienda comunale elettricità ed acque, Roma, per la centrale di « G. Montemartini »	L./kWh	24,07433
Servizi municipalizzati del comune di Brescia, per la centrale di Brescia, via La Marmora	»	21,56452
Azienda servizi pubblici municipalizzati, Osimo, per la centrale di Padiglioni di Osimo	»	23,17950
Azienda elettrica Paul Gröbner, per la centrale di Colle Isarço	»	22,76768
Impresa Dante Nigris, per la centrale di Ampezzo	»	21,67872
S.p.a. Idroelettrica Valcanale, per la centrale di Malborghetto Valbruna	»	19,88880
Società idroelettrica Weissenfels, per la centrale di Tarvisio	»	19,47595
Società anonima cooperativa idroelettrica Forni di Sopra, per la centrale di Forni di Sopra	»	20,14799

B) *Enel per le seguenti centrali che producono per suo conto, a norma del punto 1) del paragrafo C del provvedimento n. 47/1974:*

Marghera levante della Montedison S.p.a.	L./kWh	8,49810
Brindisi della Montedison S.p.a.	»	6,34230
Villa di Serio della Italcementi S.p.a.	»	12,87840
Matera delle Cementerie calabro lucane S.p.a.	»	12,87840
Avezzano dello Zuccherificio di Avezzano S.p.a (SAZA)	»	14,34350
Varedo della Snia Viscosa S.p.a.	»	11,57625
Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a.	»	13,71704
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	»	11,82650
Fusina della Società Alluminio Veneto per azioni (SAVA)	»	12,90590
Priolo della Montedison S.p.a.	»	6,34230

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(5889)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Firenzuola (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3838/M)

Autorizzazione al comune di Rio Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 maggio 1977, il comune di Rio Marina (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3851/M)

Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, la provincia di Savona, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 436.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3830/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Ascoli Piceno, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 509.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3796/M)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Grosseto, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 460.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3797/M)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Conversano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 170.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3810/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di San Pietro in Lama (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3811/M)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Gaggio Montano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3821/M)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Castel d'Aiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.953.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3822/M)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Casalfiumanese (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3823/M)

Autorizzazione al comune di Villanova sull'Arda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Villanova sull'Arda (Piacenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3824/M)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Monteveglio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3825/M)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Castel Guelfo (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.959.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3826/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3827/M)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Pietralunga (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.330.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3828/M)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Citerna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3829/M)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Ausonia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3832/M)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Guarcino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3833/M)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Priverno (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.168.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3834/M)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Firenzuola (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3839/M)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3840/M)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Villapiana (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.457.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3841/M)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Codroipo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.117.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3842/M)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Fiordimonte (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.315.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3843/M)

Autorizzazione al comune di Pievebovigliana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Pievebovigliana (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.905.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3844/M)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, la provincia di Piacenza, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 684.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3831/M)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Ocre (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3801/M)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Acciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3802/M)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Cocullo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3804/M)

Autorizzazione al comune di Piggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Piggiano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3805/M)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Capitignano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3806/M)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Binetto (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3807/M)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Senorbì (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 36.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3812/M)

Autorizzazione al comune di Carrè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Carrè (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.838.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3816/M)

Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3817/M)

Autorizzazione al comune di Toirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Toirano (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3818/M)

Autorizzazione al comune di Arnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Arnasco (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3819/M)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Pisoniano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 44.605.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3835/M)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Arce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 103.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3836/M)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Onano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.990.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3837/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di San Pietro di Cadore (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3846/M)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Carassai (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.108.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3847/M)

Autorizzazione al comune di Alonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Alonte (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.870.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3848/M)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

decreto ministeriale 18 maggio 1977, il comune di Vastogirardi (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3849/M)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 maggio 1977, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3850/M)

Autorizzazione al comune di Torino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Torino, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 9.322.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3798/M)

Autorizzazione al comune di Pordenone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Pordenone, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 200.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3799/M)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Celano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 59.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3800/M)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Miglianico (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3803/M)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Sogiano Cavour (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.760.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3808/M)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Pimentel (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3813/M)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Senis (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3814/M)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1977, il comune di Carpignano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3809/M)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Tadasuni (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.252.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3815/M)

Autorizzazione al comune di Gabicce Mare ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Gabicce Mare (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.953.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3845/M)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. (Avviso di rettifica).

Con decreto ministeriale 10 marzo 1977, il comune di Ausonia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.758.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2344 (n. 2972/M) della *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 4 aprile 1977.

(3820/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Ducale »

Con decreto 5 aprile 1977, n. 1621, la S.p.a. « Acqua minerale Senato », in Tarsogno di Tornolo (Parma), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Ducale » di cui ai decreti ministeriali 25 maggio 1968, n. 960 e n. 961, i risultati di analisi chimica e batteriologica aggiornati.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(5800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Venezia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia, 2 aprile 1977, n. 3382/1032, l'Università di Venezia è stata autorizzata ad acquistare il palazzo Garzoni-Moro sito in Venezia al numero civico 3416 del sestiere di S. Marco, al prezzo di lire 1.620.000.000 (più iva).

Tale immobile sarà destinato a sede degli istituti universitari.

(5799)

Autorizzazione all'opera universitaria di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 19 gennaio 1977, n. 6301, l'opera universitaria di Torino è stata autorizzata ad acquistare una porzione dell'immobile sito in Torino, corso Raffaello, 20, angolo via Madama Cristina, 83, da adibire all'ampliamento della nuova mensa universitaria, al prezzo complessivo di L. 97.000.000.

(5797)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione dei consorzi di bonifica Alto Tartaro-Tione ed influenti e Agro Veronese nel consorzio di bonifica Conagro-Tartaro-Tione, in Verona.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1977, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 110, i consorzi di bonifica Alto Tartaro-Tione ed influenti e Agro Veronese, sono stati fusi in un unico ente denominato consorzio di bonifica Conagro-Tartaro-Tione, in Verona.

(5713)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, concluso a Vienna il 19 febbraio 1976.

Il 3 maggio 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste per l'entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento di titoli di studio, con allegato, concluso a Vienna il 19 febbraio 1976.

In conformità di quanto disposto nell'ultimo paragrafo, tale accordo entrerà in vigore il 2 luglio 1977.

(5715)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10 %, di scadenza 1° gennaio 1981, al portatore

A norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 15 dicembre 1976, si rende noto che il 9 giugno 1977 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, da rilasciare in dipendenza sia di operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1977, che di sottoscrizioni in contanti.

(5890)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. cambio rend. 5 %. — Data: 10 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Chieti. — Intestazione: Del Moro Mariano Antonio, nato a Casoli (Chieti) il 12 dicembre 1903, ivi domiciliato in via Aventino, 19. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 606 Mod. cambio rend. 5 %. — Data: 21 gennaio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Bari. — Intestazione: De Bellis Carlo, nato a Castellana (Bari) il 2 luglio 1942, ivi domiciliato in via Cadorna, 2. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L.20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 27 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,70	885,70	885,65	885,70	885,70	885,70	885,80	885,70	885,70	885,70
Dollaro canadese	844,35	844,35	844 —	844,35	844,75	844,30	844,45	844,35	844,35	844,35
Franco svizzero	353,56	353,56	353,40	353,56	353,55	353,55	353,52	353,56	353,56	353,55
Corona danese	147,32	147,32	147,20	147,32	147,30	147,30	147,36	147,32	147,32	147,30
Corona norvegese	168,44	168,44	168,30	168,44	168,30	168,42	168,44	168,44	168,44	168,45
Corona svedese	202,87	202,87	203 —	202,87	202,90	202,88	202,96	202,87	202,87	202,85
Fiorino olandese	360,10	360,10	360,10	360,10	360,05	360,10	360,25	360,10	360,10	360,10
Franco belga	24,541	24,541	24,55	24,541	24,54	24,54	24,548	24,541	24,541	24,55
Franco francese	178,94	178,94	178,90	178,94	178,95	178,95	178,96	178,94	178,94	178,95
Lira sterlina	1520,80	1520,80	1521,50	1520,80	1520,90	1520,80	1521 —	1520,80	1520,80	1520,80
Marco germanico	375,83	375,83	376,20	375,83	376 —	375,82	375,98	375,83	375,83	375,85
Scellino austriaco	52,77	52,77	52,80	52,77	52,81	52,77	52,825	52,77	52,77	52,77
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,93	22,94	22,93	22,92	22,92	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,816	12,816	12,82	12,816	12,80	12,81	12,815	12,816	12,816	12,80
Yen giapponese	3,197	3,197	3,20	3,197	3,195	3,19	3,197	3,197	3,197	3,20

Media dei titoli del 27 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,700
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,450
» 5 % (Beni esteri)	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,400
» 5,50 % » » 1968-83	79,825
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,125
» » poliennali 7 % 1978	94,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,575
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,225
» » 9 % 1980	87,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,75
Dollaro canadese	844,40
Franco svizzero	353,54
Corona danese	147,34
Corona norvegese	168,44
Corona svedese	202,915
Fiorino olandese	360,175
Franco belga	24,544
Franco francese	178,95
Lira sterlina	1520,90
Marco germanico	375,905
Scellino austriaco	52,797
Escudo portoghese	22,93
Peseta spagnola	12,815
Yen giapponese	3,197

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trezzo sull'Adda

Con deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1977, n. 8238, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Trezzo sull'Adda (Milano), adottato con deliberazione consiliare 14 aprile 1972, n. 49.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 13 gennaio 1973, n. 2.

(5717)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Alfonsine

Con deliberazione della giunta regionale 3 maggio 1977, n. 1326, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2209/2195 nella seduta del 18 maggio 1977), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Alfonsine (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale 1° dicembre 1976, n. 213.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5767)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Aumento da nove a diciassette del numero dei posti del concorso pubblico, per esami e per titoli, per impiegato della carriera esecutiva con la qualifica di aiutante di biblioteca.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1292, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di impiegato della carriera esecutiva del ruolo di biblioteca della Camera dei deputati con la qualifica di aiutante di biblioteca;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 28 aprile 1977;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico per impiegato della carriera esecutiva del ruolo di biblioteca della Camera dei deputati con la qualifica di aiutante di biblioteca, di cui al decreto presidenziale 6 giugno 1974, n. 1292, in premessa indicato, è elevato da nove a diciassette posti.

E' altresì elevato da tre a cinque il numero dei posti riservati ai dipendenti della Camera che risultino idonei nel concorso stesso.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Presidente: INGRAO

Il Segretario generale: MACCANICO

(5849)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Massa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Massa;

Considerato che la procura generale di Genova con nota n. 1976/2/76 del 9 agosto 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 4 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 23 giugno 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Massa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1977
Registro n. 11 *Giustizia, foglio n.* 4

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Genova.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Massa, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, . . .

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4918)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1977-78, di centosettantatre allievi ufficiali di cui centoquaranta da assegnare al Corpo di stato maggiore e trentatre ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione delle firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sui provvedimenti urgenti per l'università;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68, sulle modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1977 sui titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1977-78 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosettantatre allievi ufficiali da assegnare:

centoquaranta al Corpo di stato maggiore;

trentatre ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;

b) preparazione agli esami e prove attitudinali;

c) prove di concorso consistenti in:

una prova orale di matematica;

una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla preparazione e alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella terza decade del mese di agosto 1977 e saranno protratte adeguatamente nei mesi di settembre e ottobre 1977 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1955.

B) Siano celibi o vedovi senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Corpo di stato maggiore:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, confezione industriale; costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica. industria tessile. industria tintoria, informatica, maglieria,

materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, tecnologie alimentari, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezioni capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

Corpi tecnici:

diploma di: istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, informatica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità classica; maturità scientifica; scuola europea: (maturità classica e maturità scientifica).

E) Abbiano il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; né abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; né siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla-osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al concorso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Nel caso di allievi del collegio navale « F. Morosini » di Venezia, la domanda potrà essere inoltrata tramite il comando del collegio stesso; nel caso di militari alle armi, la domanda dovrà essere inoltrata tramite il comando del corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere vistata dai genitori che esercitano la potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta libera dei genitori o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. Tale dichiarazione deve essere compilata anche nel caso di allievi provenienti dai sottufficiali o sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi (Allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1. — All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di idoneità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta legale, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato.

I titoli di studio conseguiti presso istituti parificati legalmente riconosciuti, ad eccezione di quelli di Roma e provincia, dovranno essere autenticati dal provveditorato agli studi del luogo.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta legale.

2. — I candidati collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'anno accademico i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana e di stato libero rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto;

b) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto della cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

c) atto di assenso dei genitori che esercitano la potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se il concorrente è minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto deve essere redatto dal sindaco) (allegato *C*).

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anziché in carta legale.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, in titolo presentato. Sarà

comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'Istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'Istituto stesso.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1. — La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. — I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 27 agosto 1977 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 28.

3. — Il giudizio di idoneità o non idoneità, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi ne domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per il periodo necessario per essere sottoposti alle prove attitudinali, per la preparazione e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno «tests intellettivi», «tests caratteriologici» e «tests culturali» intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) Prova orale di matematica (per il programma di esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) Prova orale facoltativa di lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

un capitano di vascello, presidente;

un ufficiale superiore, membro fisso;

un ufficiale superiore, membro fisso;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto a voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio «F. Morosini» valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare «Nunziatella».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata dal corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1. — Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 20.000 (ventimila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato, per i giovani che avranno vinto il concorso.

2. — Durante il periodo di permanenza nell'Istituto per la visita medica, la preparazione e per le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà per l'alloggio, il vitto e per la somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

3. — Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ai servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1. — Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compuito il 19° anno: statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. — I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, compreso un incisivo od un canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. — Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm di Hg per la massima ed i 95 mm di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali della Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) nomalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.
Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.
Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.
Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.
Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.
Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 27 febbraio 1974, n. 68, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *D*); al termine della 2ª classe detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'Istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero così suddiviso:

metà corrisposto per contanti agli allievi;
metà depositato su apposito libretto di risparmio.

Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono;

2) dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonchè per la manutenzione del vestiario.

Per l'anno accademico 1977-78 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 96.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe;

3) sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono:

a) al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando della Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

b) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

c) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

d) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi. Nel caso in cui l'assegno giornaliero non sia dovuto (ripetizione dei corsi) le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della permanenza degli allievi nell'Istituto, relativo alle « spese ordinarie » e « straordinarie » specificate ai punti precedenti;

4) l'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sarà utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante;

5) sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo;

6) le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo;

7) le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 3, 5 e 6, dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 24.
Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *B*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso la amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1. — Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'Istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2. — Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

b) rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Capitolo V

Art. 27.

Programma dell'esame orale di ammissione

La prova dell'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Algebra:

1) Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2) Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.

3) Identità ed equazioni. Equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Disequazioni.

5) Sistemi di equazioni. Grado di un sistema di equazioni. Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riconducibili a queste.

6) Estrazione di radice n.ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica). Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo. Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di 2° grado. Formula risolutiva. Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di una equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio. Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

8) Equazioni di grado superiore al 2°. Equazioni razionali fratte. Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali intere e fratte. Sistemi misti. Disequazioni razionali ed irrazionali letterali.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà. Potenza con esponente reale e relative proprietà. La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritmica e le sue proprietà.

11) Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche.

Geometria:

1) Geometria del piano.

Postulati, teoremi, leggi delle inverse. Gli angoli. Rette parallele e rette perpendicolari. I triangoli: punti notevoli, uguaglianza, similitudine. I parallelogrammi. La circonferenza, angoli alla circonferenza, arco capace. Poligoni inscritti e circoscritti. Equivalenza di figure piane. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Luoghi geometrici. Costruzioni con riga e compasso.

2) Geometria dello spazio.

Rette e piani nello spazio, parallelismo, perpendicolarità, rette sghembe. Angolo di due rette, angolo fra retta e piano, angolo di due piani. Diedri, triedri, angoloidi; principali proprietà dei triedri. Superficie cilindrica, conica, sferica. Luoghi geometrici (piano asse, piani, bisettori).

3) Risoluzione di semplici problemi di geometria sintetica del piano e dello spazio atti a sviluppare l'intuizione geometrica.

Programma di trigonometria:

1) Misure degli angoli e degli archi circolari. Ascisse dei punti su una retta o su una circonferenza; coordinate dei punti di un piano.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni goniometriche. Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità ed equazioni trigonometriche. Disequazioni trigonometriche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1977

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1977
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 373

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(in carta legale, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . domiciliato a . . . . . (c.a.p. . .) provincia di . . . . . . via . . . . n. . . nato a . . . . . . provincia di . . . .

il domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1977-78.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2)

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . conseguito nell'anno . presso l'istituto . . . di

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) che dovrà sostenere nella sessione estiva del corrente anno presso l'istituto di

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, .

Firma
(per esteso e leggibile)

Firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore, se il candidato è minorenne . . . .

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo la amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo. Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

ALLEGATO *B*

Modello dell'atto di sottomissione
(in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, i sottoscritti (il sottoscritto) . . . domiciliati (domiciliato) a . . . (c.a.p. . . .) via . . n. . . si obbligano (si obbliga) personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1977 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno a pagare per il loro figlio (il suo pupillo) . . . . . (2):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 23 paragrafo 3 del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto dell'ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li (lo) esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano (si obbliga) a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori (risultasse debitore), in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, ...

Firma dei genitori
(o di chi ne fa le veci)
. . . . . .
(per esteso e leggibile)

---

(1) Dopo la notifica dell'esito positivo del concorso l'atto di sottomissione va rinnovato, con altro analogo in carta legale, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato presso l'ufficio del registro.

(2) Nome, cognome del giovane.

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minore, in carta legale rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno . . . mese di . . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti
. . . . .

Il sindaco
. . . . .

---

(1) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO *D*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire alla ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	—	—	2
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugamani da bagno in spugna	»	2	—	—	2
Berretto bianco per divisa di fatica	»	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria con foderina di plastica	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa porta libri	»	1	—	—	1
Borsa da viaggio	»	—	1	—	1
Borsellino di pelle	»	1	—	—	1
Bretelle	»	—	1	—	1

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire alla ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Calze di cotone per divisa di fatica	p.	8	—	—	8
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria	»	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria	»	4	4	—	8
Calze per tenuta sportiva	»	4	2	—	6
Calze nere per divisa da società	»	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki	»	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa di fatica	n.	2	—	—	2
Calzone di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa di fatica	»	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicia di cotone per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie da società	»	—	1	—	1
Camicie di cotone per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie di tela bianca alla marinara	»	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca	»	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa da fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cappotto impermeabile	»	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicie da società	»	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica	»	—	3	3	6
Cordoni bianchi	»	2	—	—	2
Coperte di lana (*)	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattina da società	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi	»	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara	»	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciali	»	4	—	—	4
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giarrettiere	»	1	—	—	1
Giacchettino per divisa ordinaria	n.	—	1	1	2
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto per cassetta personale	»	1	—	—	1
Tuta sportiva in lana o sintetica	»	1	—	—	1
Maglie sportive	n.	2	—	—	2
Maglie sovrapelle	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia navale	»	1	—	1	2
Numeri d'argento	»	—	2	2	4
Nodi piani	»	—	2	2	4
Panciotti di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Pettine	»	2	—	—	2
Sandali di plastica	p.	1	—	—	1
Pigiama	n.	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali)	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting	»	—	—	1	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	(*) 3	—	3
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	(*) 1	—	1
Stellette in metallo	»	—	(*) 2	—	2
Tenuta di macchina	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(*) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

(5612)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7211 dell'8 novembre 1976, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1975;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la nota n. 61.3/5954 del 18 aprile 1977 della regione Emilia-Romagna;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 11 ottobre 1972, n. 9, della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge 12 marzo 1973, n. 16, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto è così composta:

Presidente:

Cammi dott. Romano, sezione decentrata del comitato di controllo di Parma.

Componenti:

Botti prof. Emanuele, primario divisione chirurgica ospedali riuniti di Parma;

Zinelli prof. Giovanni, primario divisione ostetricia e ginecologia ospedale « S. Maria Nuova » di Reggio Emilia;

Sozzi dott. Francesco, medico provinciale aggiunto di Parma;

Maschi dott. Giancarlo, medico condotto di Felino.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 16 maggio 1977

Il medico provinciale: ROBERTI

(5672)

OSPEDALE DI ISOLAMENTO DI CALTANISSETTA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(5820)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(5859)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del secondo servizio di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del secondo servizio di radiodiagnostica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(5823)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario e un posto di aiuto neurologo per la neurologia riabilitativa e rieducazione motoria e funzionale;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Putignano (Bari).

(5814)

OSPEDALE « FERRO-BRANCIFORTI CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(5818)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Concorso ad un posto di aiuto di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Terni.

(5816)

OSPEDALE « REGINA MARGHERITA » DI COMISO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di chirurgia;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria (a tempo pieno);

un posto di assistente di analisi (a tempo pieno);

un posto di assistente di medicina (a tempo pieno);

un posto di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

(5819)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia con unità coronarica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia con unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti dei dipendenti ospedalieri, previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(5824)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto anatomo patologo;

un posto di aiuto di radiologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rieti.

(5827)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rieti.

(5828)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di primario dirigente del centro di ginecologia preventiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dirigente del centro di ginecologia preventiva presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(5876)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(5858)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(5821)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(5899)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI AMANDOLA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Amandola (Ascoli Piceno).

(5815)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(5857)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto di gastroenterologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(5817)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo).

(5822)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(5825)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(5826)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1977, n. **13.**

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1969 e rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *marzo* 1977)

(*Omissis*).

(5503)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1977, n. **16.**

Rimborso spese ai membri del comitato regionale radiotelevisivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *dell'*11 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il mandato dei membri del comitato per il servizio radiotelevisivo di cui all'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è gratuito.

Ai membri di cui al primo comma, che per ragioni del loro ufficio, debbono recarsi in località diversa da quella ove ha sede il comitato spetta il rimborso delle spese di viaggio con le modalità e nelle misure previste dall'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

Il rimborso delle spese sostenute per le ragioni di cui al comma precedente e non riguardante il trasporto viene effettuato con la misura e le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

E' data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo.

In tal caso l'indennità prevista all'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3, è ridotta di un terzo.

Il rimborso di cui ai precedenti comma, viene effettuato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, previa presentazione da parte degli interessati, della documentazione relativa.

Art. 2.

Ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo spetta il rimborso delle spese di trasporto incontrate per la partecipazione a riunioni del comitato o da questi promosse o per motivi di ufficio inerenti allo svolgimento dei compiti del comitato medesimo.

Il rimborso per ogni giornata di presenza di cui al primo comma è determinato in un sesto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del comitato.

Le distanze di cui al comma precedente sono determinate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale e sulla base del percorso ferroviario o, in mancanza, del percorso dei mezzi pubblici di trasporto.

Il rimborso di cui al primo comma è corrisposto mensilmente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 3.

La corresponsione dei rimborsi di cui agli articoli precedenti decorre dalla data di insediamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 10.000.000 farà carico al cap. 00710 « Rimborso spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo » che viene istituito con la variazione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 vengono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

TITOLO I - *Spese correnti*
Sezione I - Amministrazione regionale
Rubrica I - Consiglio regionale

Cap. 00300. — Spese per servizi e provviste diversi . . . . L. 10.000.000

Di nuova istituzione:

TITOLO I - *Spese correnti*
Sezione I - Amministrazione regionale
Rubrica I - Consiglio regionale

Cap. 00710. — Rimborso spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo L. 10.000.000

Art. 6.

Per gli esercizi successivi la spesa annua troverà finanziamento nel relativo capitolo di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 marzo 1977

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 *gennaio* 1977 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 24 *febbraio* 1977.

(5140)

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 marzo 1977, n. **8.**

Proroga delle anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa ONMI.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione è autorizzato ad effettuare, in favore degli enti e con le modalità di cui all'art. 4, comma secondo, punto *b*), della legge regionale 5 marzo 1976, n. 17, le anticipazioni previste dall'art. 2 della predetta legge fino al 30 giugno 1977.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo saranno erogate in due soluzioni da gennaio a marzo 1977 e da aprile a giugno 1977, all'inizio di ciascun trimestre, nella misura, per ciascuno dei periodi, di tre dodicesimi delle anticipazioni concesse per l'esercizio finanziario 1976, aumentata del 30 per cento.

Art. 3.

Le anticipazioni previste dall'art. 1 della presente legge saranno recuperate sulle somme che saranno assegnate dal Ministero del tesoro alla Regione siciliana in applicazione dell'art. 10 della legge n. 698 del 23 dicembre 1975.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 1 della presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) ENTRATA

Titolo III - Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e rimborso di crediti

Categoria XIV - Rimborso di anticipazioni e di crediti vari

Rubrica 2 - Servizi del tesoro

Cap. 4329 (nuova istituzione). — Recupero delle anticipazioni corrisposte per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta ONMI . . . . L. 1.850.000.000

b) SPESA

Titolo II - Spese in conto capitale

Rubrica 4 - Ragioneria generale della Regione

Categoria XIV - Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive

Cap. 51504 (nuova istituzione). — Anticipazione per far fronte alla gestione ordinaria dei servizi della disciolta ONMI . . . . . L. 1.850.000.000

Art. 5.

I capitoli aggiunti di cui alla tabella *C* annessa al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977 n. 9324 dell'entrata e n. 151503 della spesa sono soppressi.

Ai residui risultanti sui medesimi ed ai titoli di pagamento già emessi si applicano le disposizioni dell'art. 49 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 92.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1977. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

LEGGE 18 marzo 1977, n. **9.**

Sussidi ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le associazioni regionali di enti locali e loro amministratori che perseguono lo sviluppo delle autonomie locali ed attuano adeguate iniziative per il decentramento delle funzioni, possono, al fine di potenziare la propria attività, fruire della erogazione di sussidi straordinari da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Alla concessione delle provvidenze previste dal precedente articolo provvede, con proprio decreto, l'assessore per gli enti locali, su istanza dell'associazione interessata. Tale concessione è subordinata alla presentazione di preventivo di spesa per lo esercizio in corso, debitamente approvato dagli organi statutari, e di una relazione illustrativa dell'attività, dei programmi o delle iniziative sostenute o da sostenere in relazione alle circostanze poste a base delle richieste.

Le associazioni beneficiarie presentano annualmente all'assessore per gli enti locali una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

Possono usufruire dei sussidi di cui all'art. 1 le associazioni regolarmente costituite e che hanno svolto attività in Sicilia da almeno due anni.

Art. 4.

Per la finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 60 milioni cui si provvede utilizzando, a termine della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 18 marzo 1977, n. **10.**

Norme in materia di edilizia pubblica residenziale e istituzione del Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE

Art. 1.

Attività programmatoria

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'assessore regionale per i lavori pubblici sottopone alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, per il parere, le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'assessore regionale per i lavori pubblici sottopone alla competente commissione legislativa, per un parere vincolante, il programma delle localizzazioni di cui al sesto comma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Parimenti entro il 30 dicembre di ogni anno, l'assessore regionale per i lavori pubblici sottopone alla competente commissione legislativa, per un parere vincolante, le indicazioni di priorità relative alle richieste di finanziamento per opere di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 2.

Comunicazioni

L'assessore regionale per i lavori pubblici comunica alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale gli adempimenti relativi ai decreti del Presidente della Repubblica n. 1035 e n. 1036 del 30 dicembre 1972, esclusi quelli riguardanti la materia dell'espropriazione per pubblica utilità e dell'occupazione di urgenza.

Art. 3.
Riserva di alloggi

La riserva di un'aliquota di alloggi in deroga ai programmi di intervento già approvati di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972, viene stabilita dall'assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Titolo II

ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

Art. 4.
Consigli di amministrazione

L'iniziativa per la costituzione dei consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari spetta allo assessore regionale per i lavori pubblici.

Se il consiglio provinciale non provvede alla elezione dei membri previsti dal n. 1) dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dall'assessore regionale per i lavori pubblici, questi, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione all'assemblea regionale siciliana, la quale vi provvede in via sostitutiva.

Scaduti trenta giorni dalla richiesta formulata dall'assessore regionale per i lavori pubblici, senza che le amministrazioni, le organizzazioni e le associazioni previste dai numeri da 2) a 6) dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, abbiano provveduto alle designazioni e alle proposte di loro competenza, si procede ugualmente alla costituzione del consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari sulla base delle sole proposte e designazioni pervenute.

Allorchè la giunta provinciale od il consiglio provinciale non provvedono rispettivamente alla nomina od alla elezione di loro competenza dei membri di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 6 soprarichiamato entro sessanta giorni dalle proposte formulate dalle organizzazioni e dalle associazioni ivi previste, vi provvede sostitutivamente l'assessore regionale per i lavori pubblici.

L'elezione dei tre membri di cui al precedente secondo comma avviene con voto limitato a due.

La stessa procedura si applica per l'elezione da parte della assemblea regionale siciliana prevista dal precedente secondo comma.

I provvedimenti di elezione e di nomina del consiglio provinciale e della giunta provinciale di cui ai precedenti commi secondo e quarto non hanno più effetto allorché siano già intervenute l'elezione o le nomine sostitutive da parte dell'assemblea regionale o dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti.

Il consiglio suddetto viene integrato successivamente con la nomina dei membri mancanti.

Il consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari è costituito con decreto del presidente della Regione.

Art. 5.
Collegio sindacale

Nel caso in cui il consiglio provinciale non provveda alla nomina del sindaco di propria competenza, di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dall'assessore regionale per i lavori pubblici, vi provvede sostitutivamente lo stesso assessore.

Il provvedimento di nomina del consiglio provinciale non ha più effetto allorchè sia già intervenuta la nomina sostitutiva da parte dell assessore regionale per i lavori pubblici.

Il collegio sindacale degli istituti autonomi per le case popolari è integrato da un dirigente del ruolo tecnico della ragioneria generale della Regione e viene costituito con decreto del presidente della Regione.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente del collegio.

Art. 6.
Relazioni annuali

Gli istituti autonomi per le case popolari e il consorzio di cui al successivo art. 7 sono tenuti a presentare ogni anno all'assessore regionale per i lavori pubblici una relazione sulla loro attività e sulla loro situazione finanziaria.

Tali relazioni sono trasmesse all'assemblea regionale.

Titolo III

CONSORZIO REGIONALE TRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

Art. 7.
Costituzione, natura e funzione del Consorzio

E' costituito, con sede in Palermo, il Consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.

Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Consorzio, oltre a quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale, secondo le direttive impartite dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 8.
Compiti del Consorzio

Compete al Consorzio:

a) emanare direttive circa il coordinamento e l'integrazione, sia sul piano programmatico che sul piano operativo e procedurale, dell'attività degli istituti autonomi per le case popolari;

b) promuovere studi per nuove soluzioni progettuali e sperimentare, anche attraverso apposite intese con enti similari e istituti universitari, sistemi, tecniche ed elementi costruttivi;

c) svolgere per conto degli istituti consorziati e d'intesa coi medesimi quei servizi che più razionalmente ed economicamente possono essere espletati a livello centralizzato, come rilevamenti, statistiche, elaborazione dati;

d) prestare la propria assistenza e consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa agli enti e soggetti operanti nel settore, che ne facciano richiesta, e procedere, anche per loro conto, a verifiche tecniche ed economiche, prove, consulenze tecniche e specialistiche per strutture e impianti, avvalendosi all'uopo, ove occorra, di uffici ed organismi specializzati;

e) studiare i problemi di carattere generale, giuridici, amministrativi, tecnici, sociali, economici e creditizi dell'edilizia residenziale, in rapporto alla situazione della Regione, con particolare riferimento alla puntuale e coordinata interpretazione ed applicazione delle leggi;

f) curare la realizzazione dei particolari programmi di edilizia residenziale pubblica che presentano caratteristiche innovative o attraverso i quali sia possibile ed opportuno procedere a verifiche di normative e procedure a tal uopo predisposte per il successivo impiego in programmi analoghi, quali quelli di restauro, ristrutturazione e risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e che comunque per la loro importanza tecnico-economica richiedono una particolare struttura organizzativa;

g) unificare a livello regionale i capitolati speciali di appalto degli istituti autonomi per le case popolari, anche al fine di favorire la standardizzazione degli elementi atta a favorire l'edilizia industrializzata.

Il Consorzio inoltre:

1) cura il rilevamento dei dati occorrenti per identificare le esigenze in materia di edilizia residenziale e le relative priorità;

2) formula agli organi competenti della Regione proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, secondo programmi coordinati con la programmazione regionale e con gli indirizzi regionali di assetto del territorio;

3) unifica a livello regionale, su richiesta della Regione ed in base ad apposita convenzione, gli schedari provinciali degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972, e ne cura la conservazione e l'aggiornamento;

4) programma ed attua il servizio sociale di cui all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

5) svolge gli altri compiti che la Regione ritenga di affidare al Consorzio.

Art. 9.
Vigilanza

Il Consorzio è dotato di autonomia decisionale, amministrativa e contabile nei limiti previsti dalla presente legge.

La vigilanza sull'attività e sul funzionamento del Consorzio è esercitata dall'assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 10.

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato esecutivo;

c) il comitato tecnico;

d) il presidente;

e) il collegio sindacale.

Art. 11.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione del Consorzio viene nominato con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta regionale ed è composto:

a) dai presidenti degli istituti consorziati, che possono farsi sostituire, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, da loro delegati, scelti fra i componenti i consigli di amministrazione dei rispettivi istituti;

b) da altrettanti rappresentanti della Regione eletti dalla assemblea regionale, con voto limitato ad uno;

c) da un dirigente dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e da un dirigente dell'assessorato regionale dello sviluppo economico;

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da due rappresentanti, un ingegnere ed un architetto, scelti dall'assessore regionale per i lavori pubblici su designazione degli organi professionali;

g) da un rappresentante degli assegnatari degli alloggi economici e popolari, scelto dall'assessore regionale per i lavori pubblici, su una terza proposta dalle associazioni degli assegnatari;

h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, scelto dall'assessore per i lavori pubblici, su una terna proposta dalle organizzazioni medesime.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati con la procedura prevista dal primo comma e sono scelti fra i componenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del Consorzio, o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione spettano al direttore generale del Consorzio.

Art. 12.

Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce entro i mesi di ottobre e di maggio di ciascun anno per approvare, rispettivamente, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Consorzio; si riunisce, inoltre, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione.

Gli avvisi di convocazione sono spediti con lettera raccomandata almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione e devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della medesima, nonché gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, riconosciuta poi tale nel corso della riunione, la convocazione può essere fatta con preavviso telegrafico di due giorni.

Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

Art. 13.

Compiti del consiglio di amministrazione

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare in ordine alla definizione ed all'attuazione delle scelte programmatiche e degli indirizzi generali dell'attività del Consorzio ed in ordine alla sua struttura tecnico-amministrativa; compete inoltre al consiglio di amministrazione deliberare in ordine alla gestione patrimoniale ed all'amministrazione dell'ente.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) approva i bilanci di previsione;

b) approva i conti consuntivi;

c) delibera l'organico e la struttura degli uffici, nonchè le norme relative all'assunzione ed al trattamento economico del personale;

d) delibera in ordine alla costituzione di comitati e gruppi di studio e di lavoro, nonchè in ordine al conferimento di incarichi ad esperti per l'esecuzione di studi, ricerche, progetti di particolare rilievo ed alla determinazione dei relativi compensi;

e) formula le proposte di destinazione e di localizzazione di fondi di cui al n. 2) del precedente art. 8;

f) stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi ordinari a carico degli istituti consorziati e dei contributi e compensi relativi alla prestazione di servizi;

g) assume ogni deliberazione avente per oggetto costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali o di obbligazioni;

h) sceglie l'istituto di credito cui affidare i servizi di cassa e di tesoreria;

i) autorizza l'esercizio di ogni azione giudiziaria attiva e passiva, nonchè transazioni e arbitrati;

l) delibera in ordine all'assunzione di mutui e in generale ad ogni operazione finanziaria, nonchè in ordine ad ogni operazione ipotecaria, sia attiva che passiva;

m) assume ogni altra deliberazione occorrente per la attuazione delle finalità istituzionali del Consorzio.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vengono approvate con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici, previo esame da parte della ragioneria generale della Regione e delibera della giunta regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Le deliberazioni di cui alle lettere *f*), *g*) ed *l*) sono sottoposte all'approvazione dell'assessore regionale per i lavori pubblici.

Le deliberazioni di cui al comma precedente si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'assessore entro venti giorni dalla data del ricevimento da parte dell'assessorato o se entro venti giorni successivi alla sospensione non viene adottato per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere il provvedimento di annullamento.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 14.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice presidente del Consorzio e da altri cinque componenti eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente del Consorzio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il comitato esecutivo approva, sentito il parere del comitato tecnico di cui al successivo art. 15, tutti gli atti tecnico-amministrativi riferentesi agli interventi di cui cura la realizzazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione tra quelle di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*).

Si applicano al comitato esecutivo le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 13.

Art. 15.

Comitato tecnico

Il comitato tecnico è composto dal presidente del Consorzio, o da un suo delegato, da un dirigente tecnico dello assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dal competente assessore, dall'assessore per l'edilizia o per l'urbanistica del comune interessato, dal direttore tecnico dell'istituto autonomo delle case popolari territorialmente competente, da due tecnici designati dalla consulta regionale degli ingegneri e architetti o dagli organi che la sostituiranno, da un dirigente tecnico del Consorzio designato dal presidente del Consorzio.

Il comitato tecnico esercita nell'ambito del Consorzio i compiti affidati alle commissioni di cui all'art. 63 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 per gli interventi la cui realizzazione è curata dal Consorzio stesso ed esprime parere su tutte le questioni tecniche di cui all'art. 8.

Art. 16.

Presidente

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Consorzio;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, fissando l'ordine del giorno delle singole riunioni;

c) attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e vigila sulla esecuzione delle medesime;

d) dispone in generale per tutto ciò che concerne l'andamento ordinario della gestione del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 17.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci si compone di tre membri, nominati con decreto del presidente della Regione e designati come appresso:

a) un dirigente del ruolo tecnico della ragioneria generale della Regione, dal presidente della Regione;

b) un funzionario del Ministero del tesoro, dal Ministro per il tesoro;

c) un dirigente del ruolo amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici, dall'assessore preposto al ramo.

Le funzioni di presidente del collegio dei sindaci sono esercitate dal componente di cui alla lettera a).

Art. 18.

Durata in carica degli organi consorziali

I componenti degli organi collegiali durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Con la stessa procedura stabilita per la nomina, il presidente della Regione provvede entro trenta giorni alla sostituzione dei singoli componenti gli organi collegiali cessati dallo incarico per dimissioni o per altri motivi.

In tal caso il componente nominato in sostituzione di altro componente cessato dall'incarico, dura in carica fino allo esaurimento del mandato del componente sostituito.

Ai componenti degli organi collegiali, per ogni intervento alle sedute è corrisposto un gettone di presenza e, in quanto dovuto, il trattamento di missione nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione nei limiti del trattamento attribuito allo stesso titolo ai direttori regionali dell'amministrazione regionale.

I gettoni di presenza non sono corrisposti ai componenti degli organi collegiali dipendenti dall'amministrazione regionale.

Art. 19.

Validità delle deliberazioni del Consorzio

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 13 e 14, le deliberazioni adottate dal Consorzio sono subito comunicate agli istituti consorziati i quali potranno presentare osservazioni motivate ai competenti organi della Regione ai fini del controllo di cui al precedente art. 13.

Le deliberazioni del Consorzio riguardanti le scelte programmatiche e le direttive generali per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ivi compresa la fissazione dei criteri per la determinazione dei contributi ordinari di cui alla lettera f) dell'art. 13, sono vincolanti per gli istituti consorziati; le altre deliberazioni riguardanti materia di specifica competenza dei singoli istituti devono essere sottoposte, per l'esame e l'adozione, ai consigli di amministrazione degli istituti interessati, nella prima seduta utile.

Art. 20.

Mezzi finanziari

Il Consorzio provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) il contributo ordinario a carico degli istituti consorziati, determinato secondo i criteri adottati dal consiglio di amministrazione a norma della lettera f) dell'art. 13;

b) i contributi dello Stato e della Regione o di altri enti pubblici e tutte le altre provvidenze delle leggi nazionali e regionali;

c) i proventi per spese tecniche, nella stessa misura percentuale fissata per gli istituti autonomi per le case popolari, relativi agli interventi costruttivi affidati al Consorzio.

Art. 21.

Bilanci

L'esercizio finanziario del Consorzio decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Almeno quattro mesi prima della fine di ciascun esercizio, il presidente deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, predisposto dal comitato esecutivo, per l'esercizio successivo, corredato della relazione del collegio sindacale.

Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il presidente deve sottoporre il conto consuntivo, predisposto dal comitato esecutivo, al collegio sindacale, il quale — nel termine di un mese — deve riferirne con apposita relazione.

Il conto consuntivo, con la relazione del presidente e con quella del collegio sindacale, viene sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro il mese di maggio di ciascun anno.

Art. 22.

Direttore generale del Consorzio

Il direttore generale del Consorzio, in conformità alle direttive impartite dal presidente, ha il compito di curare l'organizzazione e la funzionalità degli uffici del Consorzio, i rapporti correnti di competenza con gli istituti consorziati, con gli organi comunali e regionali, di dare esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, di assistere gli organi del Consorzio nello svolgimento dei loro compiti, di assicurare il regolare ed efficace funzionamento del Consorzio.

Il direttore generale viene nominato in seguito a pubblico concorso, per titoli, da bandirsi entro sei mesi dell'insediamento del consiglio di amministrazione.

Nelle more dell'espletamento del concorso le funzioni di direttore generale vengono assunte da uno dei dirigenti tecnici degli istituti autonomi case popolari della Regione che ne abbiano fatto richiesta al consiglio di amministrazione.

Costituisce titolo di preferenza l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica.

Il predetto incarico non è valutabile ai fini del concorso di cui al precedente secondo comma.

Art. 23.

Personale del Consorzio

Entro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio di amministrazione il Consorzio delibera la tabella organica del personale.

Il trattamento giuridico ed economico del personale del Consorzio è quello vigente per i dipendenti degli istituti autonomi per le case popolari.

Agli effetti dell'inquadramento il servizio prestato nelle carriere di provenienza viene valutato per intero.

A prestare servizio presso il Consorzio può essere destinato:

a) personale dei soppressi enti edilizi di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974 che ne faccia domanda;

b) personale degli istituti autonomi per le case popolari su domanda degli interessati;

c) personale dipendente dell'amministrazione regionale all'uopo comandato.

E' fatto comunque divieto di operare assunzioni se non attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami.

Art. 24.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

In caso di ripetute violazioni di legge il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per i lavori pubblici, previa delibera della giunta regionale e sentita la competente commissione dell'assemblea regionale, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario e, ove occorra, un vice commissario per la straordinaria amministrazione del Consorzio.

Nei successivi tre mesi il presidente della Regione provvede alla ricostituzione del consiglio con la procedura prevista dal precedente art. 11.

Art. 25.

Norma transitoria

Per l'applicazione della presente legge, per le prime spese di funzionamento e di organizzazione del Consorzio, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'onere predetto si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art 26.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 18 marzo 1977, n. **11.**

Provvedimenti per i sinistrati della città di Agrigento a seguito dell'evento calamitoso del 19 luglio 1966.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguene legge:

Art. 1.

I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata della città di Agrigento, soggetto a trasferimento ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 283, nonchè i proprietari delle unità immobiliari della stessa città distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966, possono conseguire, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, lettera *b*), della citata legge 5 giugno 1974, n. 283, la cessione gratuita dell'alloggio o del locale ai medesimi assegnato, costruiti con fondi regionali.

Art. 2.

Le aree di impianto degli edifici di cui all'art. 1 sono escluse dalla cessione di cui all'articolo medesimo e fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Gli assegnatari divenuti proprietari in forza della presente legge, in caso di demolizione per qualsiasi causa, possono ricostruire gli alloggi e i locali annessi per volumi eguali o inferiori a quelli preesistenti e nel rispetto, in ogni caso, di tutte le altre disposizioni urbanistiche vigenti.

Art. 3.

A coloro che, esercitando la facoltà di scelta prevista dalla lettera *b*) dell'art. 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, ottengono la cessione gratuita degli alloggi e dei locali indicati all'articolo 1 della presente legge, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprietà delle unità stesse.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge, la facoltà di scelta, prevista dall'art. 6, penultimo comma, della legge 5 giugno 1974, n. 283, va esercitata, a pena di decadenza, rispettivamente entro lo stesso termine ivi indicato nell'ipotesi di cui al primo comma del citato art. 6, ed entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi di cui al terzo comma dello stesso art. 6.

La dichiarazione di scelta va fatta con le stesse modalità indicate dall'art. 6, penultimo comma, della legge 5 giugno 1974, n. 283, ed è irrevocabile.

Negli stessi termini indicati al primo comma gli interessati debbono richiedere la cessione in proprietà, con apposita domanda scritta, da presentarsi all'ente gestore degli alloggi e dei locali, il quale entro i successivi venti giorni la trasmette all'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Sulla base delle domande, l'assessorato dei lavori pubblici, accertato che il richiedente non ha fruito dei benefici previsti dall'art. 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, dispone la cessione, previa delibera della giunta regionale.

Art. 5.

I contratti di locazione degli alloggi e degli altri locali indicati all'art. 1 della presente legge, assegnati ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'art. 7 della legge 5 giugno 1974, n. 283, sono risolti di diritto alla data di dichiarazione di abitabilità degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.

Gli alloggi e gli altri locali resi disponibili in applicazione del comma precedente, saranno assegnati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono estesi i benefici fiscali previsti dall'art. 14 della legge 5 giugno 1974, n. 283.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 60 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 18 marzo 1977, n. **12.**

Interventi a favore dei comuni della Regione siciliana per la costruzione e sistemazione di cimiteri.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere finanziamenti a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, la riparazione, la ristrutturazione e la manutenzione di cimiteri, ivi comprese le relative sistemazioni interne anche viarie.

Art. 2.

All'art. 24 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, primo comma, sono soppresse le parole: « i cimiteri con le relative sistemazioni interne anche viarie e ».

Art. 3.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1977 in lire 500 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1977.

Per gli esercizi futuri si farà fronte utilizzando parte dello incremento tributario.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

CARDILLO

LEGGE 18 marzo 1977, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modificazioni, concernente provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge detti rappresentanti sono scelti dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia che operano a favore degli emigranti e delle loro famiglie da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

Il regolamento di esecuzione, emanato a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.

Art. 3.

Per l'istituzione dell'anagrafe dell'emigrazione prevista dallo art. 12, ultimo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con enti od istituti pubblici specializzati al fine di realizzare la meccanizzazione del relativo servizio.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, la spesa autorizzata nell'esercizio finanziario in corso è elevata rispettivamente a lire 1.100 milioni e a lire 200 milioni.

Art. 5.

Il termine per la presentazione della domanda agli istituti di credito, previsto dal secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è elevato a quattro anni.

Art. 6.

All'art. 18, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, i numeri 2) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

« 2) per le iniziative relative all'attività artigianale indicate alla lettera *b)*, nella misura massima del 2 per cento e su un importo massimo di lire 20 milioni, anche se il finanziamento venga concesso per l'importo massimo previsto dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713 »;

« 5) per le iniziative indicate alla lettera *c)*, nella misura massima del 5 per cento e su un importo massimo di lire 20 milioni, qualunque sia l'importo della somma mutuata ».

Art. 7.

All'onere di lire 700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 18 marzo 1977, n. 14.

Norme per la disciplina dei lavori di facchinaggio nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavori di facchinaggio dei facchini liberi esercenti od associati in cooperative, carovane ed altri organismi collettivi, sono regolati, nel territorio della Regione, dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, previste dalla legge citata al precedente articolo, sono nominate con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

Art. 3.

Con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è istituita la commissione regionale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La commissione è presieduta dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ed è composta:

a) dal direttore regionale dell'assessorato del lavoro al quale spetta altresì la presidenza nel caso di assenza dell'assessore;

b) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

c) da un rappresentante degli industriali;

d) da un rappresentante degli agricoltori;

e) da un rappresentante dei commercianti;

f) da tre rappresentanti del movimento cooperativo;

g) da tre rappresentanti dei lavoratori;

h) da tre esperti in materia.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono nominati dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I tre esperti di cui alla lettera *h)* sono nominati dall'assessore per il lavoro.

La commissione dura in carica tre anni ed ha sede presso l'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

Art. 4.

Le commissioni provinciali di cui all'art. 2 della presente legge svolgono i compiti previsti dall'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e successive modifiche.

La commissione regionale prevista al precedente art. 3 si sostituisce alla commissione centrale di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e svolge i compiti previsti dall'art. 4 della citata legge e successive modifiche.

Art. 5.

Ai componenti le commissioni previste dalla presente legge spetta un gettone di presenza di lire 3000 per ogni seduta, salva l'applicazione della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5.

Art. 6.

All'onere di lire 5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno 1977.

Art. 7.

La legge regionale 27 dicembre 1954, n. 51, recante norme per la disciplina del lavoro di facchinaggio negli scali ferroviari della Regione siciliana, è abrogata.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 18 marzo 1977, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

« Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi, come previsto dall'art. 7, comma ottavo, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

L'assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, propone alla giunta regionale la deroga al divieto previsto dal precedente comma, quando l'ente ospedaliero dimostri l'urgenza e la necessità del ricorso alle operazioni patrimoniali anzidette per il reperimento di fondi da destinare al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento e trasformazione, o acquisto di attrezzature in ordine alle quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento, purchè non sia in contrasto con gli obiettivi del programma sanitario regionale.

Ai fini della deroga di cui al comma precedente, gli enti ospedalieri devono inoltrare istanza motivata, corredata da apposito programma di intervento, all'assessorato regionale della sanità ».

Art. 2.

All'art. 14 della citata legge n. 27 del 1975, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il primo comma è aggiunto il seguente altro:

« Gli organismi indicati al comma precedente dovranno comunicare all'assessore regionale per la sanità l'avvenuto ricovero, entro tre giorni dall'inizio della degenza, indicando altresì la presumibile durata del ricovero »;

al terzo comma, le parole: « a prescindere dalla iscrizione nei registri anagrafici » sono sostituite con le altre: « residenti nel territorio della Regione »;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente altro:

« Il rimborso di cui al comma precedente, può essere effettuato mediante aperture di credito a favore di funzionari dirigenti o equiparati, in servizio presso l'assessorato regionale della sanità, o comandati ai sensi dell'art. 26, comma terzo, della presente legge. Le anzidette aperture di credito saranno rendicontate con periodicità semestrale ».

Art. 3.

All'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

il settimo comma è soppresso;

l'ottavo comma è sostituito con il seguente:

« Il diritto all'assistenza ospedaliera decorre ad ogni effetto dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione, tranne nei casi in cui l'interessato dimostri di avere avuto diritto alle prestazioni ospedaliere in dipendenza di altro titolo, sino ad una data certa »;

l'undicesimo comma è sostituito con il seguente:

« I contributi dovuti ai sensi dell'art. 22 decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di iscrizione al ruolo. Qualora l'interessato provi di avere avuto diritto all'assistenza ospedaliera in dipendenza di altro titolo, il contributo annuo è ridotto proporzionalmente al periodo in cui l'interessato ha avuto diritto all'assistenza. A tal fine non si computano le frazioni di mese inferiori a quindici giorni »;

al dodicesimo comma le parole: « all'assessorato regionale della sanità » sono sostituite con le altre: « al comune di residenza o di domicilio »;

il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, verificata la presenza delle condizioni necessarie, previste nel comma precedente, per la cancellazione dai ruoli, che può disporre anche d'ufficio, dà comunicazione della avvenuta cancellazione alla locale esattoria e all'assessorato regionale della sanità. La cancellazione ed i rimborsi decorrono dalla data di riscossione della rata del tributo, successiva alla presentazione della domanda o alla cancellazione d'ufficio ».

Art. 4.

All'art. 22 della citata legge regionale n. 27 del 1975, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Qualora non sia possibile addivenire a tale determinazione entro il 30 giugno di ciascun anno, secondo le modalità indicate al comma precedente, la giunta regionale può stabilire l'importo *pro-capite* della quota di iscrizione, relativa all'anno in corso, prendendo a base l'importo a ruolo dell'anno precedente, maggiorato dell'aumento del costo della vita, verificatosi durante lo stesso anno, secondo i dati forniti dall'ISTAT ».

Art. 5.

All'art. 24 della stessa legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'assessorato regionale delle finanze curerà i compiti tecnico-finanziari relativi alla materia dei ruoli regionali ed i conseguenti rapporti con le esattorie comunali, con le competenti intendenze di finanza, con le amministrazioni comunali e quant'altro si appalesi comunque necessario ai sensi della vigente legislazione tributaria e secondo le disposizioni della presente legge ».

Art. 6.

Norma transitoria

Le domande di iscrizione al ruolo regionale presentate oltre i termini previsti dal settimo comma dell'art. 21 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono fatte salve e producono, con efficacia dalla relativa data di presentazione, tutti gli effetti previsti dallo stesso art. 21.

Ai fini della decorrenza dei contributi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Norma transitoria

Fino al 30 giugno 1977 la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 17 è validamente prodotta anche se presentata oltre i termini ivi indicati.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La legge regionale 29 dicembre 1976, n. 88, recante norme integrative della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, in materia di finanziamento della spesa e di erogazione dell'assistenza ospedaliera, è abrogata.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 18 marzo 1977, n. **16**.

Istituzione del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze in attuazione dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'assessorato regionale della sanità il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze previsto dall'art. 90 e seguenti della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Detto comitato è presieduto dall'assessore regionale per la sanità ed è composto da:

a) un medico internista;
b) un medico psichiatra;
c) uno psicologo;
d) un farmacologo;
e) un sociologo;
f) due educatori;
g) due assistenti sociali;
h) un esperto di statistica sanitaria;
i) un magistrato;
l) un dirigente dell'assessorato regionale della sanità, con funzioni di segretario.

I componenti del comitato devono essere scelti preferibilmente tra persone aventi specifica competenza di studio e di lavoro nella materia delle tossicodipendenze e dei fenomeni di emarginazione giovanile, e sono nominati dal presidente della Regione su proposta dell'assessore per la sanità sentita la commissione legislativa competente dell'assemblea regionale.

Fanno altresì parte del comitato:

a) un funzionario del Ministero della sanità;
b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, con sede nella Regione;
c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addetti alla repressione dei reati di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
d) una ispettrice di polizia;
e) i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione;
f) i presidenti delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge n. 685 del 1975.

I componenti di cui al precedente comma sono designati dagli organi interessati.

I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il comitato nella prima riunione elegge il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più membri del comitato si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al presente articolo.

Ai componenti del comitato è corrisposta, in quanto dovuta, l'indennità di missione.

Art. 2.

Il comitato regionale è organo tecnico-consultivo della Regione ed in particolare deve essere sentito:

1) sui piani di intervento predisposti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per la sanità, ai sensi dell'art. 92 della legge n. 685 del 1975;

2) sulla facoltà di avvalersi di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 94 della stessa legge n. 685;

3) sulle proposte di designazione degli esperti componenti le sezioni specializzate previste dall'art. 101 della stessa legge n. 685.

Il parere del comitato può essere altresì richiesto ogni qualvolta l'assessore regionale per la sanità lo ritenga opportuno.

Il comitato può formulare anche d'ufficio pareri e proposte nella materia di sua competenza; elabora programmi di educazione sanitaria da attuarsi nell'ambito della scuola, d'intesa con il comitato previsto dall'art. 85 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; può compiere indagini conoscitive con la partecipazione delle organizzazioni sociali, culturali, operatori socio-sanitari ed esperti; può richiedere informazioni per le materie di competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale; può compiere ispezioni su richiesta dell'assessore regionale per la sanità; svolge i compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi ed enti abilitati alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; provvede altresì alla raccolta di dati statistici.

Art. 3.

Il comitato è convocato dall'assessore regionale per la sanità o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 4.

Il regolamento interno del comitato è approvato con decreto dell'assessore regionale per la sanità, su deliberazione dello stesso comitato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

I compiti che l'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, attribuisce al consiglio regionale sono affidati, nella Regione siciliana, alla giunta regionale.

Per quanto previsto nel comma precedente l'assessore regionale per la sanità riferisce preventivamente alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, con proprio decreto, istituisce, in via provvisoria, i centri previsti dall'art. 107, comma secondo, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1977 e successivi con le quote di finanziamento assegnate alla Regione a norma dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

LEGGE 18 marzo 1977, n. **17.**

Modalità di attuazione dell'art. 20 della legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, modificato con l'art. 24 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11 e dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 21, concernenti il teatro Massimo Bellini di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 20 della legge regionale 6 dicembre 1963, n. 33, modificato con l'art. 24 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11 e all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 21, sono erogati, per le quote spettanti al teatro Massimo Bellini di Catania, al comune di Catania con le procedure previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

GIULIANO

LEGGE 18 marzo 1977, n. **18.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, recante provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, sono abrogati.

Art. 2.

La lettera *a*) dell'art. 11 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è soppressa.

Art. 3.

L'art. 12 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è sostituito con il seguente:

« L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere ad enti pubblici, consorzi di enti pubblici ed alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, richiamato dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, che gestiscono servizi pubblici di trasporto di persone, contributi in misura pari al costo ritenuto ammissibile per l'acquisto di autobus nuovi costruiti su telai nazionali e limitatamente a modelli di cui al decreto del Ministro per i trasporti del 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 326 dell'11 dicembre 1975.

I contributi di cui al precedente comma sono per il 50 per cento a carico dello Stato, a termini dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, per la concessione del contributo di cui al comma precedente, predisporrà un apposito piano di riparto, del quale sarà data comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 10.256 milioni, di cui lire 3.000 milioni riservati a favore dell'Azienda siciliana trasporti.

Almeno il 30 per cento di tale somma deve essere impiegato per l'acquisto di automezzi costruiti da aziende siciliane a capitale pubblico regionale ».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

« All'onere di lire 13.770 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 2, 7 e 11 della presente legge, ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni utilizzando lo stanziamento del cap. 19923 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 9.770 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 10.256 milioni, derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso, si provvede, per il 50 per cento a carico dello Stato, con le assegnazioni per gli anni 1975 e 1976 di cui allo art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e per il 50 per cento a carico della Regione con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno 1975 ».

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per gli anni finanziari 1976 e 1977.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Roma, addì 18 marzo 1977

BONFIGLIO

GIULIANO

(3908)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771470)